



# Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

## REGOLAMENTO ELETTORALE

della Società  
“COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ  
COOPERATIVA”  
in sigla “COOPERFIDI S.C.”

Approvato dall'Assemblea dei soci di data 9 giugno 2020

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 26, comma 1, lettera b) dello Statuto assegna all'Assemblea in sede ordinaria il potere di eleggere i componenti degli organi sociali, con l'unica esclusione del consigliere di amministrazione di nomina esterna;
- b) l'articolo 26, comma 1, lettera h) dello Statuto attribuisce all'Assemblea la competenza in ordine all'approvazione, con le maggioranze deliberative previste per le assemblee straordinarie, dei regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'articolo 33 dello Statuto dispone che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente e da nove consiglieri, di cui uno nominato dalla Giunta Provinciale di Trento;
- d) l'articolo 43 dello Statuto dispone che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti;
- e) la presenza di cooperative appartenenti a diversi settori e di imprese agricole con diversa specializzazione produttiva non ha mai dato luogo a problemi gestionali o di governance, ma ha rappresentato al contrario un'opportunità di crescita e mutuo arricchimento, anche professionale;

- f) negli ultimi esercizi sociali, i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea sono stati suddivisi come di seguito indicato:
- n. 3 consiglieri appartenenti al settore delle Cooperative di lavoro, sociali, servizio e abitazione (in sigla, L.S.S.A);
  - n. 3 consiglieri appartenenti al settore agricolo (uno per ciascuno dei tre subsettori: allevamento, viticoltura, frutticoltura);
  - n. 2 consiglieri appartenenti al settore delle Cooperative di consumo;
- g) ferma l'attenzione dedicata alla rappresentanza di settore, nella scelta di tutti i componenti degli organi sociali e dei relativi presidenti saranno oggetto di considerazione la professionalità dei candidati e, per quanto possibile, la rappresentanza territoriale e di genere;
- h) l'adozione del nuovo Statuto sociale rende necessaria la formalizzazione del relativo regolamento elettorale.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue.

\*\*\*

### **Articolo 1 - Lista di candidati consiglieri in caso di rinnovo parziale**

1. In accordo con le previsioni di cui all'articolo 35 dello Statuto, al termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione è parzialmente rinnovato secondo le modalità che seguono.
2. Nell'ipotesi di rinnovo parziale di n. 3 consiglieri, il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea una lista di candidati consiglieri così composta:
  - n. 1 consigliere appartenente al settore delle Cooperative L.S.S.A;
  - n. 1 consigliere appartenente al settore agricolo;
  - n. 1 consigliere appartenente al settore delle Cooperative di consumo;
3. Nella redazione della lista di candidati, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di indicare, per ogni rinnovo parziale, un consigliere appartenente al settore agricolo che sia di volta in volta espressione di uno dei tre diversi subsettori: allevamento, viticoltura, frutticoltura.
4. Nell'ipotesi di rinnovo parziale di n. 2 consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea una lista di candidati così composta:
  - n. 2 consiglieri appartenenti, rispettivamente, ai settori maggiormente rappresentati;
  - il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale elemento di sintesi che prescinde dalle logiche di settore.
5. Nella scelta dei candidati consiglieri si deve tener conto, per quanto possibile, delle esigenze di rappresentanza territoriale, nonché della rappresentanza di genere.

### **Articolo 2 - Lista di candidati consiglieri in caso di cessazione anticipata**

1. Nell'ipotesi di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 6 dello Statuto, ciascun socio

ha facoltà di candidarsi per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero di consigliere; nel caso di candidatura per la carica di consigliere, il socio candidato deve indicare espressamente il settore e, nel caso dell'agricoltura, il subsettore di appartenenza del medesimo.

2. Nell'ipotesi di sostituzione dei consiglieri anticipatamente cessati dalla carica ai sensi dell'articolo 34, comma 3 dello Statuto, i consiglieri ancora in carica propongono all'Assemblea una lista di candidati consiglieri appartenenti ai medesimi settori di appartenenza dei consiglieri cessati; qualora sia cessato anticipatamente dalla carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ancora in carica propongono all'Assemblea un nuovo candidato alla Presidenza.

3. Nella scelta dei candidati consiglieri si deve tener conto, per quanto possibile, delle esigenze di rappresentanza territoriale, nonché della rappresentanza di genere.

### **Articolo 3 - Lista di candidati sindaci**

1. il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea una lista di candidati sindaci così composta:

- n. 1 candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- n. 2 candidati alla carica di sindaci effettivi;
- n. 2 candidati alla carica di sindaci supplenti.

2. Nella scelta dei candidati sindaci, il Consiglio di Amministrazione si impegna a valorizzare le esperienze maturate dai candidati nel settore del Credito e della Cooperazione.

### **Articolo 4 - Candidature alternative**

1. In ogni caso di elezione dei componenti degli organi sociali, possono essere presentate proposte di candidatura alternative a quelle proposte dai singoli soci ovvero indicate nelle liste presentate ai sensi degli articoli che precedono; le candidature alternative possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

2. Le candidature alternative devono indicare, limitatamente ai candidati consiglieri, il settore e, nel caso dell'agricoltura, il subsettore di appartenenza del candidato.

3. Ciascun candidato consigliere può presentare la propria candidatura solo in relazione al proprio settore di appartenenza.

### **Articolo 5 - Requisiti dei candidati**

Tutti i candidati alla carica di consiglieri e sindaci devono essere in possesso dei rispettivi requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dal Testo Unico Bancario.

### **Articolo 6 - Operazioni di voto**

1. Ciascun socio con diritto di voto può esprimere tante preferenze quante sono le cariche da eleggere.

2. Le candidature sono annunciate verbalmente da parte del Presidente dell'Assemblea e, ove disponibile, evidenziate su uno schermo ovvero su un cartellone.

3. La scheda di votazione è anonima. Su ciascuna scheda è prestampato l'elenco dei candidati di lista e, a fianco, è riservato uno spazio ove il votante potrà indicare il candidato alternativo.

### **Articolo 7 - Elezione in caso di rinnovo parziale**

1. In ipotesi di rinnovo parziale di n. 3 consiglieri, sono eletti:

- il candidato consigliere che ottiene più voti nel settore delle Cooperative L.S.S.A.;
- il candidato consigliere che ottiene più voti nel subsettore agricolo oggetto di rinnovo parziale;
- il candidato consigliere che ottiene più voti nel settore delle Cooperative di Consumo.

2. In ipotesi di rinnovo parziale di n. 2 consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono eletti:

- i due candidati consiglieri che ottengono più voti nei due settori più rappresentati cui rispettivamente appartengono;
- il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti.

### **Articolo 8 - Elezione in caso di rinnovo totale o sostituzione**

1. In ipotesi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, sono eletti consiglieri:

- i tre candidati consiglieri che ottengono più voti nel settore delle Cooperative L.S.S.A.;
- i tre candidati consiglieri che ottengono più voti in ciascuno dei subsettori agricoli;
- i due candidati consiglieri che ottengono più voti nel settore delle Cooperative di consumo.

2. Nell'ipotesi di sostituzione dei consiglieri anticipatamente cessati dalla carica ai sensi dell'articolo 34, comma 3 dello Statuto, sono eletti i consiglieri sostituti che ottengono il maggior numero di voti.

3. È eletto alla presidenza del Consiglio di Amministrazione il candidato presidente che ottiene il maggior numero di voti.

### **Articolo 9 - Elezione del Collegio Sindacale**

1. È eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato presidente che ottiene il maggior numero di voti.

2. Sono eletti sindaci effettivi i due candidati sindaci effettivi più votati.

3. Sono eletti sindaci supplenti i due candidati sindaci supplenti più votati.